



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ORDINANZA n. 15 del 31 luglio 2013

OGGETTO: Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012" di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
- successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
- i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012;
- l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "*sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate*".

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis) del D.L. n. 74/2012 prevede che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, d'intesa fra loro, sentite le province e i comuni interessati per i profili di competenza, stabiliscono con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con D.P.C.M. del 4 luglio 2012, sulla base dei danni effettivamente verificatisi e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali, le modalità di



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali, delle opere di difesa del suolo, delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese;

- con Ordinanza commissariale n. 1 del 25 gennaio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, Registro 1, Foglio 47), sulla base di una precisa ricognizione dei danni subiti, il Commissario delegato ha adottato il "*Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012*".

DATO ATTO CHE:

- il citato Piano ha approvato il seguente ordine di priorità degli interventi:
 - a) interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie;
 - b) interventi di ripristino su edifici municipali;
 - c) interventi di ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla precedente lett. a);
 - d) interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato;
 - e) interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - f) interventi di ripristino su altri edifici ad uso pubblico;
 - g) interventi di ripristino su opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
 - h) interventi di ripristino su altri immobili demaniali;
- in relazione alle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale, il Piano degli interventi ha determinato le seguenti percentuali di assegnazione di risorse commissariali:
 - a) fino al 100% del contributo richiesto per gli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie;
 - b) fino al 90% del contributo richiesto per interventi su edifici municipali;
 - c) fino all'80% del contributo richiesto per interventi di ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla precedente lett. a);
 - d) fino all'80% del contributo richiesto per gli interventi su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato;
 - e) fino all'80% del contributo richiesto per interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - f) fino al 60% del contributo richiesto per altri edifici ad uso pubblico;
 - g) fino al 60% del contributo richiesto per interventi su opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
 - h) fino al 40% del contributo richiesto per interventi su altri immobili demaniali.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PRESO ATTO CHE:

- in relazione allo stato di attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/2013, con precedenti Ordinanze commissariali n. 2 del 9 agosto 2012, n. 3 del 20 agosto 2012 e n. 4 del 19 novembre 2012 sono stati finanziati gli interventi ricompresi nell'Allegato B, lett. a) della citata Ordinanza e relativi a "*Interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie*" mediante assunzione di impegno di spesa pari a Euro 1.754.962,19;
- in relazione allo stato di attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/2013, con Ordinanza commissariale n. 7 del 18 giugno 2013, (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 20 giugno 2013, Registro 1, Foglio 194) è stato dato avvio al procedimento per il finanziamento degli interventi ricompresi nell'Allegato B, lett. b) della citata Ordinanza e relativi a "*Interventi di ripristino su edifici municipali*";
- in relazione allo stato di attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/2013, con Ordinanza commissariale n. 8 del 28 giugno 2013, (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 4 luglio 2013, Registro 1, Foglio 197) è stato dato avvio al procedimento per il finanziamento degli interventi ricompresi nell'Allegato B, lett. c) della citata Ordinanza e relativi a "*Interventi di ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla precedente lett. a)*";
- in relazione allo stato di attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/2013, con Ordinanza commissariale n. 9 del 4 luglio 2013, (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 8 luglio 2013, Registro 1, Foglio 198) è stato dato avvio al procedimento per il finanziamento degli interventi ricompresi nell'Allegato B, lett. d) della citata Ordinanza e relativi a "*Interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato*".

RILEVATO CHE:

- con riferimento agli interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico di cui all'Allegato B, lett. e) del Piano degli interventi approvato con l'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013, è stato stimato un fabbisogno di Euro 7.935.981,53 così suddiviso:

Comune	Numero segnalazioni di danno	Importo (Euro)
Bagnolo di Po	3	185.718,50
Bergantino	1	144.299,87
Calto	1	1.046.000,00
Canaro	1	50.600,00
Canda	2	169.708,33
Castelguglielmo	2	159.850,21
Castelmassa	8	605.511,52
Castelnovo Bariano	3	118.485,30
Ceneselli	1	121.252,45
Ficarolo	5	2.907.800,00
Fiesso Umbertiano	1	67.451,10
Gaiba	4	506.638,28
Giacciano con Baruchella	3	125.827,90
Melara	1	363.957,00
Occhiobello	2	533.000,00



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Salara	1	362.530,02
Stienta	2	208.350,00
Trecenta	2	259.001,05
Totale	43	7.935.981,53

- per tali interventi l'art. 2, c. 1 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013 ha previsto, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie, un'assegnazione nella percentuale massima pari all'80% del contributo richiesto.

CONSIDERATO CHE, PER QUANTO CONCERNE LE RISORSE:

- l'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
- al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di Euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995. Con D.P.C.M. del 4 luglio 2012 è stata attribuita alla Regione del Veneto, per l'anno 2012, la percentuale dell'1% pari a Euro 5.000.000,00;
- il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
 - a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite. Il 6 dicembre 2012 è stato sottoscritto tra la Commissione europea e la Repubblica italiana un accordo che destina Euro 670.000.000,00 e alla Regione del Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 1.610.145,01, già nelle disponibilità della contabilità speciale del Commissario delegato;
 - b) con quota parte delle risorse di cui all'art. 16, c. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con DPCM 16 ottobre 2012, nell'ambito delle risorse stanziato alla lett. a) del c. 1 dell'art. 2 pari a Euro 61.245.955,85, alla Regione del Veneto è stato riconosciuto lo 0,4%, corrispondente a Euro 244.983,82 (non ancora nelle disponibilità della contabilità speciale del Commissario delegato);
- l'art. 7, c. 21 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che il Fondo di cui all'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 è alimentato per 550 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto (ancora in fase di assegnazione per l'anno in corso);
- con Convenzione dell'11 luglio 2012 stipulata tra il Capo Dipartimento P.C., i Commissari delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e gli Operatori della comunicazione è stata disciplinata la raccolta fondi promossa attraverso il numero solidale 45500. L'importo complessivo di Euro 15.127.898,00 è stato ripartito tra le tre gestioni commissariali e alla Regione del Veneto è stata riconosciuta la percentuale dello 0,5% pari a Euro 75.639,49, già destinata per gli interventi di consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmasse (Ro) per l'importo complessivo di Euro 75.000,00. E' già stato disposto il trasferimento nella contabilità speciale del Commissario delegato, a titolo di anticipazione, del 30% del suindicato finanziamento pari a Euro 22.691,85.

RILEVATO CHE:

- allo stato attuale, sono attribuite al Commissario delegato – Presidente della Regione del Veneto, nell'ambito dell'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 nel territorio della Provincia di Rovigo, risorse finanziarie pari a 4

Mod. A - Originale



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Euro 7.645.768,32, di cui Euro 715.000,00 a destinazione vincolata (Euro 400.000,00 ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e Euro 315.000,00 ai sensi dell'art. 10, c. 13 del D.L. n. 83/2012);

- per quanto concerne la disponibilità di cassa, attualmente nella contabilità speciale n. 5707, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto sono disponibili risorse finanziarie pari a Euro 6.559.136,50, di cui Euro 715.000,00 a destinazione vincolata (Euro 400.000,00 ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e Euro 315.000,00 ai sensi dell'art. 10, c. 13 del D.L. n. 83/2012).

RITENUTO:

- necessario, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie commissariali, procedere alla celere realizzazione degli interventi di ripristino delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico danneggiati a seguito degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, richiedendo ai proprietari interessati la presentazione di specifica domanda di accesso alle risorse commissariali con riferimento agli *"Interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004"* di cui all'Allegato B, lett. e) dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013;
- che gli immobili rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente provvedimento devono essere ubicati nei Comuni individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67 - *septies* della L. n. 134/2012.

CONSIDERATO CHE:

- per la maggior parte dei casi si tratta di assicurare la riapertura al pubblico e lo svolgimento dell'esercizio del culto nelle chiese situate nei territori interessati dal sisma.

ATTESO CHE:

- trattandosi di immobili di interesse pubblico e ad uso collettivo, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, e imparzialità nelle procedure di affidamento dei lavori, per l'esecuzione degli interventi di ripristino delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, di importo superiore a un milione di Euro è applicabile l'art. 32, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006. Per gli interventi di importo inferiore a un milione di Euro si richiede l'acquisizione di almeno due offerte al fine di garantire valutazioni comparative;
- le modalità di attuazione e realizzazione degli interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137"*, devono seguire gli indirizzi operativi di cui alla *"Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni"* (D.P.C.M. 9 febbraio 2011), ivi inclusa la richiesta del parere di competenza;
- di rinviare a successivo provvedimento, nei limiti della disponibilità finanziaria, l'impegno delle risorse commissariali necessarie alla copertura degli interventi di ripristino delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico di cui alla presente Ordinanza procedendo, qualora si rendesse necessario, alla rimodulazione delle destinazioni finanziarie contenute nell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

VISTO:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il D.P.C.M. 9 febbraio 2011;
- la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
- il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
- le precedenti Ordinanze commissariali e i Decreti commissariali adottati

DISPONE

ART. 1

(INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI)

Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano alle chiese e agli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ubicati nei Comuni che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, come individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012 e integrati dall'art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012.

ART. 2

(OGGETTO, NATURA E PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO)

1. I contributi disposti dalla presente Ordinanza sono riconosciuti per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, in ragione dell'entità dei danni subiti.

2. I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi connessi ai danni che sono una conseguenza diretta degli eventi sismici verificatisi.

3. I contributi di cui al precedente punto 1, compatibilmente con le previsioni dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013, sono concessi nella percentuale massima dell'80% del contributo richiesto.

4. Gli interventi di ripristino con miglioramento sismico sono finalizzati al raggiungimento di un incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell'edificio.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

5. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il termine di cui all'art. 4 della presente Ordinanza.
6. Non sono ammessi a contributo gli interventi che sono stati oggetto di completo finanziamento da parte di altre Amministrazioni o Enti pubblici.
7. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connesse con l'immobile.
8. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo massimo del contributo ammissibile determinato ai sensi del successivo art. 8 della presente Ordinanza. In caso di varianti in diminuzione, il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute, in sede di liquidazione.
9. Al fine di evitare la sovracompensazione, il contributo di cui alla presente Ordinanza sarà concesso tenuto conto dei contributi riconosciuti da altre Amministrazioni e Enti pubblici e di eventuali indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di compagnie assicuratrici. Pertanto l'intero ammontare del costo necessario all'esecuzione dell'intervento potrà trovare copertura per effetto della somma dei suddetti contributi e dell'indennizzo assicurativo.

ART. 3

(PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA)

1. Al fine di accedere ai contributi per gli interventi di cui all'art. 2, i proprietari delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, come individuati al precedente art. 1, devono presentare al Commissario delegato domanda di accesso ai finanziamenti, corredata della documentazione e delle indicazioni sottoindicate, entro il termine di 60 giorni, salvo proroghe, decorrenti dalla pubblicazione sul BURVET della presente Ordinanza commissariale, a pena di esclusione.
2. La domanda di cui al punto precedente deve contenere:
 - l'individuazione dell'immobile/degli immobili oggetto dell'intervento;
 - la descrizione dell'intervento/degli interventi;
 - la descrizione del danno subito dall'immobile a causa degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012;
 - il relativo computo metrico-estimativo dell'intervento/degli interventi, che dovrà essere congruo rispetto al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" approvato con D.G.R.V. n. 1270 del 16 luglio 2013, integrato per le voci non contemplate nello stesso con nuovi prezzi raggugliati a quelli del suddetto Prezzario regionale;
 - l'indicazione del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/degli interventi;
 - l'attestazione da parte dei soggetti beneficiari del contributo circa la copertura economica della restante parte percentuale dell'intervento/degli interventi con risorse proprie;
 - l'eventuale sussistenza di ordinanza sindacale di inagibilità dell'immobile/degli immobili oggetto dell'intervento;
 - l'eventuale sussistenza di polizza assicurativa stipulata prima del verificarsi dell'emergenza in questione per il risarcimento dei danni conseguenti ad eventi sismici, documentando l'importo assicurato;
 - l'eventuale presenza di contributi corrisposti o da corrispondersi da parte di altre Amministrazioni o Enti pubblici;
 - l'indicazione delle eventuali attività già intraprese.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ART. 4

(MODALITÀ E TERMINI PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI)

1. Salvo motivate proroghe disposte dal Commissario delegato sulla base di precisa e giustificata richiesta dei proprietari delle chiese e degli immobili in questione, è stabilito il termine del 30 ottobre 2013 per la presentazione al Commissario delegato da parte degli stessi del progetto preliminare/definitivo relativo agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
2. Il progetto preliminare/definitivo dei lavori deve evidenziare le caratteristiche dell'intervento e i relativi costi unitari, nonché per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico essere accompagnato da una relazione tecnica attestante l'incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell'edificio.
3. Unitamente alla presentazione del progetto preliminare/definitivo di cui al punto precedente, deve essere prodotta perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi previsti, contenente esauriente descrizione tecnica e fotografica e attestante il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, la puntuale indicazione dei beni danneggiati, la quantificazione del danno subito e il costo relativo agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
4. I proprietari delle chiese e degli immobili in questione dovranno inoltre allegare idonea documentazione attestante:
 - il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
 - l'inagibilità, ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, parziale o totale dell'edificio, come rilevata a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della Di.Coma.C. ovvero, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. n. 174/2012, a seguito di una verifica, anche documentale, disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti. L'attestazione dell'inagibilità dell'edificio può risultare, infine, dal progetto redatto dal tecnico incaricato, che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e nei relativi elaborati progettuali;
 - il raggiungimento, per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico, di un incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell'edificio;
 - idonea documentazione fotografica.
5. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, i proprietari degli immobili di cui al presente provvedimento devono trasmettere al Commissario delegato:
 - titolo abilitativo sotto il profilo edilizio e urbanistico, eventualmente corredato dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ovvero la documentazione comprovante l'attivazione delle procedure per il rilascio dei titoli sopraddetti;
 - documentazione attestante il deposito del progetto strutturale esecutivo.
6. Entro 30 giorni dal termine dei lavori, salvo proroghe motivate da parte del Commissario delegato, i proprietari degli immobili di cui al presente provvedimento devono trasmettere:
 - eventuale collaudo statico;
 - certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

7. Salvo motivate proroghe disposte dal Commissario delegato sulla base di precisa e giustificata richiesta dei proprietari, è stabilito il termine del 31 agosto 2014 per la realizzazione e la rendicontazione da parte degli stessi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

ART. 5

(ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI CHIESE ED ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ENTI ECCLESIASTICI)

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 3 saranno sottoposte, entro 45 giorni dalla trasmissione delle stesse, a specifica istruttoria, previa assegnazione alla competente struttura regionale da parte del Commissario delegato, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il Commissario delegato richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Il Commissario delegato rigetta le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 45 giorni è da considerarsi interrotto qualora il Commissario delegato richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al medesimo Commissario delegato.

2. In particolare, la valutazione dei progetti sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'immobile;
- b) la congruità della quantificazione del danno subito;
- c) la tempistica prevista per il ripristino della funzionalità dell'immobile;
- d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto alla quantificazione del danno subito;
- e) la corrispondenza tra la documentazione prodotta e la quantificazione del danno subito.
- f) il rispetto delle modalità di affidamento ed esecuzione degli interventi di cui al successivo art. 7.

3. All'esito delle attività indicate nei precedenti due commi, il Commissario delegato adotta il provvedimento di cui al successivo art. 8.

ART. 6

(INTERVENTI GIÀ REALIZZATI)

1. Nei limiti di cui al successivo art. 8, le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai sensi del precedente art. 5 e iniziati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento possono essere ammesse a contributo, purché siano stati eseguiti per le finalità di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, e la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richieste, redatte con le modalità suindicate.

2. Nei limiti di cui al successivo art. 8, il Commissario delegato verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi iniziati prima della pubblicazione della presente Ordinanza, richiede, qualora si rendesse necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo ammissibile, tenuto conto di quanto disposto dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5.

3. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo, i proprietari delle chiese e degli immobili sono tenuti a procedere alla rendicontazione degli stessi entro il termine del 15 novembre 2013.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ART. 7

(MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI)

1. Gli interventi di cui alla presente Ordinanza commissariale dovranno essere realizzati dai proprietari nel rispetto della vigente normativa di settore, a pena di decadenza.
2. Per l'esecuzione degli interventi di ripristino delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico danneggiati a seguito degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012 di importo superiore a un milione di Euro si applica l'art. 32, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006, finalizzato a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nelle procedure di affidamento dei lavori. Per gli interventi di importo inferiore a un milione di Euro devono essere acquisite almeno due offerte al fine di garantire valutazioni comparative.
3. Le modalità di attuazione e realizzazione degli interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137*", devono seguire gli indirizzi operativi di cui alla "*Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni*" (D.P.C.M. 9 febbraio 2011), ivi inclusa l'acquisizione del parere di competenza.
4. Per gli interventi di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 5-*bis* del D.L. n. 74/2012.
5. Per gli interventi di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro l'impresa deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i..

ART. 8

(IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

1. Nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie, l'impegno di spesa necessario alla copertura degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle chiese e degli altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 è rinviato a successivo provvedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria come definita al precedente art. 5.
2. Nell'ambito dell'attuazione dell'impegno di cui al precedente punto si procederà, qualora si rendesse necessario, alla rimodulazione delle destinazioni contenute nell'Ordinanza commissariale n. 1/2013.

ART. 9

(VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Fermo restando la responsabilità dei proprietari degli immobili di cui al presente provvedimento per la regolare esecuzione dei lavori, nonché il sopralluogo da parte di personale tecnico dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Rovigo o di altro personale competente regionale, il Commissario delegato può provvedere, attraverso le Strutture regionali competenti, alla vigilanza sull'esecuzione degli stessi lavori.
2. Le predette Strutture hanno la facoltà di ispezionare i cantieri e la documentazione amministrativa, nonché di richiedere ai proprietari degli immobili a cui il presente provvedimento si riferisce di fornire ogni chiarimento.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ART. 10

(CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ)

La presente Ordinanza commissariale è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c-*bis*) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 11

(PUBBLICAZIONE)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato

F.to Dott. Luca Zaia